

APPROFONDIMENTO NORMATIVO | N. 3/2021

CRISI D'IMPRESA

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DL 118/2021

1. PREMESSA

Il D.L. 24 agosto 2021, n. 118 apre nuovi e differenti scenari in tema di crisi d'impresa, introducendo una composizione negoziata della crisi d'impresa, che pare via via allontanarsi dalla disciplina pubblicistico-concorsuale propria sia dell'ordinamento tradizionale che del (forse già superato) CCII, per assestarsi su una dimensione di carattere privatistico-negoziiale, all'interno della quale la crisi può – e, in un certo senso, deve – essere affrontata in un ambito per lo più stragiudiziale, ove l'intervento dell'autorità giudiziaria assume i connotati della eventualità e della accessorietà. L'obiettivo dichiarato della composizione negoziata della crisi, è agevolare il risanamento di quelle imprese che potenzialmente potrebbero ritornare, dopo un periodo di crisi, ad essere competitive sul mercato.

Si assiste a una nuova virata in senso privatistico del diritto concorsuale, da un lato intervenendo in modo (opportunamente) estensivo sugli strumenti di risoluzione della crisi già esistenti e, dall'altro, introducendo il nuovo istituto della "composizione negoziata della crisi", con una nuova figura, quella dell'esperto, che *"agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati [...] anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa"* (art. 2, c. 2). In particolare, a questo nuovo soggetto spetterà il compito di cercare una mediazione tra l'imprenditore ed i suoi creditori – che hanno l'obbligo di partecipare alle trattative attivamente ed in buona fede – con l'obiettivo di indirizzare la crisi verso la propria definizione, che potrebbe concludersi con:

- (i) La stipula di contratti con uno e più creditori, finalizzati alla ristrutturazione del debito;
- (ii) La conclusione di un accordo con i creditori, sottoscritto anche dall'esperto, che produce gli effetti di un piano di risanamento seppur in assenza di attestazione;
- (iii) La conclusione, con uno o più creditori, di accordi di moratoria.

In alternativa, l'imprenditore potrà presentare una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. o presentare un piano di risanamento attestato ai sensi dell'art. 67 L.F. oltre ad accedere ad una delle procedure previste dalla legge fallimentare.

MILANO

Via Fontana 18 - 20122 Milano
Tel. +39 02 7608211
Fax +39 02 76082128
segreteria.milano1@vrastudio.it

LODI

Corso Roma, 92 - 26900 Lodi
Tel. +39 0371 426484
Fax +39 0371 423347
segreteria.lodi@vrastudio.it



APPROFONDIMENTO NORMATIVO | N. 3/2021

In caso di esito negativo delle trattative – ovvero, quando l'esperto ritenga non raggiungibile la definizione di uno degli accordi di cui all'art. 11, commi 1 e 2 – l'imprenditore potrà far ricorso al c.d. "concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio" – altro nuovo istituto introdotto dal DL 118/2021 – finalizzato, a favorire la celere liquidazione dell'impresa "non più risanabile".

Il DL 118/2021 inoltre rinvia l'entrata in vigore del nuovo codice della crisi d'impresa al 16.05.2022 mentre, per la parte (titolo II) concernente le procedure di allerta e la composizione assistita della crisi innanzi all'OCRI il rinvio è fissato al 31.12.2023

2. LE MODIFICHE ALLA LEGGE FALLIMENTARE

Come accennato in premessa, oltre ad introdurre nuovi strumenti per la regolazione della crisi d'impresa, il DL 118/2021 ha apportato alcune rilevanti modifiche alla Legge Fallimentare - contenute nell'art. 20 "*Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*" – intervenendo, in particolare, sulle procedure di concordato preventivo e sugli accordi di ristrutturazione dei debiti.

In primo luogo, l'art. 20, primo comma, lett. a) del DL 118/2021 ha posto fine al recente dibattito dottrinale e giurisprudenziale instauratosi in merito alla applicabilità del c.d. *cram down* fiscale e previdenziale (introdotto con la L. 27 novembre 2020, n. 159) nelle procedure di concordato preventivo, sostituendo all'art. 180, quarto comma L.F. l'espressione "in mancanza di adesione" alla previgente "in mancanza di voto" ed accogliendo, quindi, in linea con gli ultimi orientamenti giurisprudenziali, la tesi (c.d. "estensiva") che riteneva applicabile l'omologazione forzata del Tribunale ("*cram down*") anche nell'ipotesi di voto negativo da parte dell'amministrazione finanziaria ovvero degli enti previdenziali ed assistenziali e non già, come sostenuto dalla contrapposta tesi "restrittiva", al solo caso di assenza di voto da parte dei suddetti enti.

Sempre in materia di *cram down*, il DL 118/2021 è intervenuto anche sul versante degli accordi di ristrutturazione dei debiti, fissando al quarto comma dell'art. 182 *bis* L.F. un termine pari a 90 giorni – già diffuso nella prassi - entro il quale l'amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali ed assistenziali devono pronunciarsi sulla proposta di accordo presentata dal debitore. Pertanto, decorso tale termine, il debitore sarà legittimato a richiedere il *cram down* da parte del Tribunale ed ogni eventuale pronuncia negativa successivamente pervenuta dall'amministrazione finanziaria sarà eccepibile di "intempestività".

Ma le modifiche più rilevanti in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti riguardano, senza dubbio, l'introduzione anticipata nella Legge Fallimentare degli "accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa" e degli "accordi di ristrutturazione agevolati", già previsti dagli artt. 60-61 del CCII.

In particolare, negli "accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa" – introdotti dall'art. 20, primo comma, lett. e) del DL 118/2021, che ha novellato l'art. 182 *septies* L.F. – è prevista la possibilità per il debitore che richiede l'omologazione di un accordo in continuità aziendale, di suddividere i creditori in categorie omogenee e di

APPROFONDIMENTO NORMATIVO | N. 3/2021

estendere gli effetti dell'accordo anche ai creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria (i quali, dunque, subiranno la sorte dei creditori aderenti).

Ciò a patto che (art. 182 *septies*, comma 2 L.F.):

- tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati adeguatamente informati e posti nella condizione di partecipare alle trattative;
- l'accordo preveda la continuazione diretta ovvero indiretta dell'attività d'impresa;
- i crediti vantati dai creditori aderenti rappresentino almeno il 75% del totale dei crediti della categoria;
- i creditori non aderenti, ai quali si richiede di estendere gli effetti dell'accordo, risultino soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili;
- il debitore abbia correttamente notificato l'accordo, la domanda di omologazione e la documentazione allegata ai creditori cui richiede di estendere gli effetti dell'accordo.

Dunque, se da un lato la transazione fiscale, nell'ambito degli accordi di ristrutturazione del debito, può apparire più semplice, i rischi più importanti si annidano ora sul piano penale. Infatti, l'art. 20 del DL 118/2021 ha integrato il co. 3 dell'art. 236 del RD 267/42, secondo cui le sanzioni penali relative ai reati fallimentari (co. 2 nn. 1), 2) e 4) del medesimo articolo) trovano applicazione anche nel caso di omologazione forzata della transazione nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

La definizione di tali accordi viene inoltre ulteriormente incentivata dalla previsione contenuta nell'art.11, secondo comma del DL 118/2021, a norma del quale, qualora l'accordo venga raggiunto ad esito della nuova procedura di "composizione negoziata della crisi" (di cui si darà conto in dettaglio *infra*), la percentuale di aderenti necessaria per l'estensione degli effetti dell'accordo viene ridotta dal 75% al 60% dei crediti ricompresi nella medesima categoria.

Degno di nota è poi l'art. 20, primo comma, lett. *f*) del DL 118/2021, che introduce nella normativa fallimentare il nuovo art. 182 *novies* L.F. ("Accordi di ristrutturazione agevolati"), che consente al debitore, al ricorrere di determinate condizioni, di richiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti – per l'appunto "agevolato" – stipulato con i creditori che rappresentano almeno il 30% del totale dei crediti anziché il 60% previsto dal primo comma dell'art. 182 bis L.F. Tale facoltà è riconosciuta al debitore che:

- a) abbia rinunciato alla moratoria di cui all'art. 182 *bis*, comma 1, lettere a) e b);
- b) non abbia presentato il ricorso previsto dall'art. 161, comma 6 L.F. (c.d. "concordato in bianco") e non abbia richiesto la sospensione prevista all'art. 182 *bis*, comma 6 L.F. (c.d. "automatic stay")

L'intervento del DL 118/2021 sulla Legge Fallimentare trova poi completamento con l'introduzione – a norma dell'art. 20, primo comma, lett. *f*) del nuovo art. 182 *octies* L.F. che, sul solco di quanto già previsto nel CCII

APPROFONDIMENTO NORMATIVO | N. 3/2021

(all'art. 62), estende a tutte le tipologie di creditori la disciplina inerente alla "convenzione di moratoria", in precedenza applicabile - a norma del previgente art. 182 *septies* L.F. - ai soli creditori finanziari.

Più in dettaglio, la norma consente all'imprenditore – anche non commerciale – di estendere gli effetti di un accordo stipulato con i propri creditori ed avente ad oggetto *"la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e a ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito"*, anche ai creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria, a patto che:

- a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati adeguatamente informati e posti nella condizione di partecipare alle trattative;
- b) i crediti vantati dai creditori aderenti rappresentino almeno il 75% del totale dei crediti della categoria;
- c) i creditori non aderenti cui vengono estesi gli effetti della convenzione, subiscano un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione della crisi o dell'insolvenza in concreto perseguite.
- d) un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) L.F. attesti la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, nonché il rispetto della condizione di cui al precedente punto c).

Si evidenzia che, a norma dell'art. 182 *octies*, quarto comma L.F., la convenzione di moratoria deve essere comunicata ai creditori non aderenti via raccomandata a/r ovvero a mezzo PEC, unitamente alla relazione del professionista attestatore.

Come riportato nella relazione ministeriale al DL 118/2021, la tutela del debitore introdotta dalla norma suesposta – *"necessaria per contrastare l'attuale stato di sofferenza economica delle imprese"* - viene *"contemperata"* dalle garanzie riconosciute ai creditori cui viene estesa la convenzione e segnatamente:

- i) la previsione esplicita (art. 182 *octies*, terzo comma L.F.) dell'impossibilità di imporre ai creditori non aderenti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. La norma tuttavia precisa che *"non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati"*;
- ii) la condizione (già sopra richiamata) secondo cui ai fini della estensione della convenzione ai creditori non aderenti è necessario che un professionista dotato dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) attesti che il pregiudizio arrecato a tali creditori risulta proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione della crisi o dell'insolvenza in concreto perseguite;
- iii) la facoltà di proporre opposizione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 182 *octies* L.F.

Il DL 118/2021 introduce ancora ulteriori modifiche alla legge fallimentare e, segnatamente:

APPROFONDIMENTO NORMATIVO | N. 3/2021

1. l'art. 20, primo comma, lett. c) del DL ha modificato l'ottavo comma dell'art. 182 bis L.F., statuendo il principio – già affermatosi nella dottrina – secondo cui in caso di modifiche sostanziali del piano intervenute prima della omologazione dell'accordo, il debitore deve richiedere il rinnovo dell'attestazione e delle manifestazioni di consenso da parte dei creditori. L'attestazione deve essere altresì rinnovata in caso di modifiche sostanziali degli accordi;
2. l'art. 20, primo comma, lett. d) del DL 118/2021 ha modificato l'art. 182 *quinquies* L.F., introducendo nei concordati preventivi e negli accordi di ristrutturazione in continuità aziendale talune novelle volte a facilitare la predisposizione di piani che prevedano la continuazione dell'attività d'impresa e, in particolare:
 - i) la possibilità di procedere, in entrambe le suddette procedure, previa autorizzazione da parte del Tribunale, al pagamento delle mensilità arretrate dovute ai lavoratori addetti alla attività di cui è prevista la continuazione (art. 182 *quinquies*, quinto comma);
 - ii) l'introduzione nella procedura di concordato preventivo in continuità aziendale della possibilità di pagare alla scadenza le rate del mutuo con garanzia reale gravante su beni che siano strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa (art. 182 *quinquies*, sesto comma), a condizione che il debitore, alla data di presentazione della domanda di concordato, abbia adempiuto al regolare pagamento di quanto (sino ad allora) dovuto, ovvero a patto che il Tribunale lo autorizzi al pagamento del debito - per capitale ed interessi - scaduto a tale data. A tal fine è necessario che un professionista dotato dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) L.F. – verosimilmente il professionista incaricato del rilascio dell'attestazione in merito alla veridicità dei dati ed alla fattibilità del piano concordatario – attesti che, nella alternativa ipotesi di liquidazione dei suddetti beni strumentali, il ricavato della vendita sarebbe stato comunque sufficiente a consentire la soddisfazione integrale del credito garantito, cosicché non vengano lesi i diritti degli altri creditori.
3. l'art. 20, primo comma, lett. g) del DL 118/2021 ha modificato l'art. 186 *bis*, secondo comma, lett. c) L.F. estendendo da "un anno" a "due anni" dalla data di omologazione, l'arco temporale della moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca prevista nella procedura di concordato preventivo in continuità aziendale. Al riguardo, l'art. 20, terzo comma del decreto precisa che tale disposizione è applicabile ai soli piani presentati successivamente alla data di entrata in vigore del DL 118/2021.
4. l'art. 20, primo comma, lett. h) del decreto ha modificato l'art. 236, terzo comma L.F., estendendo la disciplina "penalistica" propria del concordato preventivo anche agli "*accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa e di convenzione di moratoria nonché al caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-bis quarto comma, terzo e quarto periodo*".

APPROFONDIMENTO NORMATIVO | N. 3/2021

3. LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

3.1 Tratti salienti dell'istituto

La principale innovazione introdotta dal DL 118/2021 è rappresentata dal nuovo istituto della "composizione negoziata della crisi" (di seguito, per brevità, anche solo "composizione negoziata").

Trattasi di un istituto di carattere privatistico-negoziato, nel quale confluiscono – in maniera invero non sempre armonica – le esigenze di (pronto) risanamento delle imprese dettate dall'emergenza pandemica, la necessità di snellimento e di riduzione dei tempi delle procedure - già rimarcata dalla Direttiva UE 2019/1023 - e quella che pare la volontà del legislatore di rivedere in senso "meno invasivo" i pur necessari presidi di "diagnosi preventiva della crisi", che nel CCII avevano assunto le sembianze delle "procedure di allerta" - con l'obbligo di segnalazione posto in capo ai creditori pubblici qualificati (c.d. "controllo esterno") – e che, nel DL 118/2021, tornano invece ad assumere connotati unicamente endogeni.

Infatti viene posto in capo all'organo di controllo (laddove presente) l'onere di segnalare tempestivamente e per iscritto all'organo amministrativo l'eventuale sussistenza dei presupposti per richiedere l'ammissione alla composizione negoziata della crisi (art. 15, primo comma). La segnalazione consente ai membri dell'organo di controllo di beneficiare (a norma dell'art. 15, secondo comma) di un esonero ovvero una attenuazione della responsabilità di cui all'art. 2407 c.c.

Per il resto, la diagnosi precoce della crisi è di fatto affidata all'imprenditore, al quale (quanto meno) viene fornita, come vedremo, una serie di incentivi per l'accesso tempestivo alla composizione negoziata nonché messa a disposizione una piattaforma telematica nazionale – in corso di predisposizione – in grado (almeno nelle intenzioni) di assisterlo nella diagnosi della crisi e nella successiva predisposizione di un piano di risanamento. E' doveroso segnalare che il D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 ha introdotto il secondo comma all'art. 2086 del c.c., che pone a carico dell'imprenditore l'onere *"di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale"*.

Cercando di procedere, per quanto possibile, con ordine, ai sensi dell'art. 2, primo comma del DL 118/2021, affinché l'imprenditore – sia agricolo che commerciale – possa domandare l'accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi, è necessario che lo stesso si trovi *"in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza"* (presupposto oggettivo). Non essendo previsti limiti dimensionali né altri requisiti soggettivi, la norma si riferisce all'universalità delle imprese.

APPROFONDIMENTO NORMATIVO | N. 3/2021

La procedura, dunque, è destinata al più ampio numero di imprenditori che si trovino in uno stato di crisi, ovvero che ne presentino i prodromi (e, dato il contesto, non avrebbe potuto essere altrimenti).

L'art. 2, primo comma del decreto precisa che la "istanza di nomina dell'esperto" – che dà avvio alla composizione negoziata - può essere presentata soltanto "quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa".

È previsto, infatti, che l'esperto, qualora ritenga, sin dal principio¹, non sussistenti "concrete prospettive di risanamento", dovrà richiedere l'immediata archiviazione della pratica al segretario generale della camera di commercio, previa comunicazione all'imprenditore (art. 5, quinto comma del DL).

La procedura prevede che la domanda per la nomina dell'esperto dev'essere presentata presso la camera di commercio ove ha sede l'impresa (art. 2, primo comma), mediante l'utilizzo della istituenda piattaforma telematica nazionale, che sarà accessibile – attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio – a tutti gli imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese (art. 3, primo comma).

Mediante tale piattaforma – il cui contenuto effettivo sarà definito con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DL 118/2021 – l'imprenditore potrà:

- i) usufruire di una "lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese" contenente (art. 3, secondo comma DL): a) indicazioni utili per la redazione del piano di risanamento dell'impresa; b) un "test pratico" per la verifica della sussistenza di ragionevoli prospettive di risanamento dell'impresa, che sarà accessibile sia all'imprenditore che ai suoi consulenti;
- ii) procedere al deposito della domanda di cui all'art. 2 del decreto - tramite la compilazione di un apposito modello, il cui contenuto verrà definito dal successivo decreto ministeriale – nonché della documentazione richiesta dall'art. 5, terzo comma e segnatamente:
 - a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso il Registro delle Imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;
 - b) una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata, recante un piano finanziario relativo ai successivi sei mesi e le iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare;
 - c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
 - d) una dichiarazione relativa alla pendenza in capo all'imprenditore di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza;

¹ Ovverosia, ad esito del primo colloquio intrattenuto con l'imprenditore, da tenersi senza indugio non appena accettata la nomina (art. 5, quinto comma).

APPROFONDIMENTO NORMATIVO | N. 3/2021

- e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1, del CCII;
- f) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;
- g) il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1, del CCII, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva;
- h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.

L'esperto, prima di procedere con l'accettazione dell'incarico è tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti di indipendenza ed il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie all'espletamento dell'incarico.

Una volta accettato l'incarico nei termini previsti lo stesso è tenuto a:

- (i) convocare "senza indugio" il debitore non appena accettata la nomina (art. 5, quinto comma);
- (ii) redigere una "relazione finale" al termine dell'incarico (art. 5, ottavo comma).

L'esperto, inoltre, è chiamato ad agire nel rispetto dell'obbligo di riservatezza, obbligo che viene esteso anche ai creditori dell'impresa a norma dell'art. 4, settimo comma.

L'esperto è un professionista indipendente (art. 4), dotato di competenze specifiche nella gestione della crisi d'impresa. La sua nomina spetta ad una commissione costituita presso ciascuna camera di commercio, la quale - ai sensi dell'art. 3, sesto comma - resta in carica due anni ed è composta da tre membri: 1. un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione in cui si trova la camera di commercio che ha ricevuto la richiesta del debitore; 2. un membro designato dal presidente della camera di commercio ove è istituita la commissione e 3. un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione.

La commissione procede alla nomina dell'esperto selezionandone il nominativo tra i professionisti iscritti in un apposito elenco tenuto presso ciascuna camera di commercio, nel quale possono essere inseriti (art. 3, terzo comma):

- a) i dottori commercialisti iscritti al relativo albo professionale da almeno cinque anni;
- b) gli avvocati iscritti al relativo albo professionale da almeno cinque anni, a condizione che documentino di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
- c) i consulenti del lavoro, iscritti al relativo albo professionale da almeno cinque anni, a patto che documentino "di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati";

APPROFONDIMENTO NORMATIVO | N. 3/2021

- d) altri soggetti, non iscritti ad albi professionali, che *“documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza”*;
- e) ai fini della iscrizione nell'elenco, a tali soggetti è richiesto, altresì, il possesso di ulteriore *“formazione specifica”*, i cui effettivi contorni verranno definiti nel su menzionato decreto del Ministero della Giustizia (art. 3, quarto comma).

È inoltre previsto che la nomina dell'esperto venga effettuata *“secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente”* (art. 3, settimo comma).

All'esperto viene affidato il compito di *“affiancare”* l'imprenditore – ed eventualmente i suoi *advisors* – nelle trattative con i creditori, con lo scopo di facilitare la definizione di un accordo tra le parti che porti al superamento della crisi.

La gestione – sia ordinaria che straordinaria - dell'impresa è affidata nelle mani dell'imprenditore, al quale l'art. 9, primo comma del DL 118/2021 si limita a *“raccomandare”* - peraltro soltanto allorquando sussista la *“probabilità di insolvenza”* - di gestire l'impresa *“in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività”*.

In concreto, l'unica *“limitazione”* cui è assoggettato il potere gestorio dell'imprenditore è contenuta nell'art. 9, secondo comma del DL 118/2021, a norma del quale l'imprenditore che voglia compiere atti di straordinaria amministrazione nonché eseguire pagamenti che *“non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento”* ha l'obbligo di informare preventivamente l'esperto.

Quest'ultimo, tuttavia, non ha il potere di impedire che l'atto si compia, ma può – ed anzi deve – soltanto segnalare per iscritto il suo dissenso all'imprenditore e all'organo di controllo qualora ritenga che l'atto possa arrecare un qualche pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento (art. 9, terzo comma) e, nel caso in cui l'atto venga comunque compiuto dall'imprenditore, l'esperto, qualora l'atto pregiudichi l'interesse dei creditori, dovrà iscrivere nei successivi dieci giorni il proprio dissenso presso il Registro delle Imprese (art. 9, quarto comma).

Inoltre, l'esperto deve comunicare il proprio dissenso al Tribunale qualora siano state concesse all'imprenditore misure protettive o cautelari (art. 9, quinto comma).

In tema di misure protettive del patrimonio, l'art. 6, primo comma prevede che le stesse vengano concesse automaticamente al debitore che ne faccia richiesta nell'istanza di nomina dell'esperto ovvero con successiva istanza.

APPROFONDIMENTO NORMATIVO | N. 3/2021

Di tale protezione verranno edotti i terzi tramite pubblicizzazione presso la CCIAA e le misure protettive spiegheranno la propria efficacia a decorrere dal giorno di pubblicazione dell'istanza di richiesta e della relativa accettazione da parte dell'esperto presso il Registro delle Imprese.

A far data da tale giorno *"i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa"* (art. 6, primo comma). Restano esclusi dalle misure protettive i soli diritti vantati dai lavoratori dipendenti (art. 6, terzo comma).

Le suddette misure protettive - concesse automaticamente a semplice richiesta del debitore - sono tuttavia soggette a conferma da parte del Tribunale, secondo il procedimento previsto dal successivo art. 7. È questo uno dei rari casi in cui l'Autorità giudiziaria è chiamata a esprimersi. Per contrarre nuovi finanziamenti (da terzi ovvero da soci) prededucibili per il trasferimento dell'azienda a terzi senza che operi la responsabilità del compratore ex art. 2560, secondo comma c.c. ovvero per la rideterminazione del contenuto di contratti che, a seguito della pandemia, risultino eccessivamente onerosi, previa infruttuosa mediazione da parte dell'esperto, è necessaria l'autorizzazione del tribunale.

La durata delle misure protettive non può essere inferiore a 30 giorni né superiore a 120 (art. 7, quarto comma). Alla scadenza del termine, le misure possono essere ulteriormente prorogate dal Tribunale *"su istanza delle parti ed acquisito il parere dell'esperto"* sempre che siano funzionali al buon esito delle trattative (art.7, quinto comma). La durata complessiva non può in ogni caso eccedere i 240 giorni, ovverosia 8 mesi (art.7, quinto comma).

Appare evidente l'intento del legislatore nel cercare di agevolare il risanamento delle imprese.

Il nuovo istituto della composizione negoziata si traduce, essenzialmente, in una serie di negoziazioni tra l'imprenditore ed i suoi creditori, con l'esperto chiamato a fare da "mediatore" nel tentativo di "facilitare" la definizione di un accordo che porti ad una definitiva composizione della crisi.

L'esito infausto delle trattative porterebbe l'esperto a predisporre una relazione finale nella quale darà atto della impossibilità di raggiungere un accordo tra imprenditore e creditori che consenta il superamento della crisi.

In tale ipotesi il DL 118/2021 prevede il nuovo istituto del "concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio" (di seguito anche "concordato liquidatorio semplificato") disciplinato dagli artt. 18 e 19 del DL 118/2021.

L'accesso a tale procedura – è bene precisarlo – è consentito soltanto all'imprenditore che abbia fatto preventivo ricorso alla procedura di composizione negoziata della crisi, ad esito della quale l'esperto, nella propria relazione, abbia dichiarato che: *"le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili"* (art. 18, primo comma del DL).

APPROFONDIMENTO NORMATIVO | N. 3/2021

In altre parole, al fine della ammissione al concordato liquidatorio semplificato, è necessario che nella precedente – e prodromica – procedura di composizione negoziata della crisi, siano state effettivamente instaurate trattative tra l'imprenditore ed i suoi creditori e che le stesse abbiano avuto esito negativo.

Resta pertanto escluso dalla procedura in commento l'imprenditore la cui istanza di composizione negoziata della crisi sia stata prematuramente archiviata dall'esperto per mancanza di *"concrete prospettive di risanamento"* (art.5, quinto comma). La suddetta previsione mira ad impedire – o quanto meno a limitare – un ricorso abusivo del concordato liquidatorio semplificato da parte di imprese già *ex ante* irrimediabilmente "decotte".

Il ricorso dev'essere presentato entro 60 giorni dalla ricezione della relazione finale dell'esperto, presso il Tribunale del luogo ove ha sede l'impresa.

A norma dell'art. 18, primo comma DL 118/2021, la proposta di concordato - di natura necessariamente "liquidatoria" – dev'essere accompagnata dal piano di liquidazione e dalla documentazione di cui all'art. 161, secondo comma, lettere *a), b), c) e d)* L.F. Non viene richiesta l'attestazione del professionista di cui all'art. 161, secondo comma, lettera *e)* L.F., in quanto il tribunale, oltre a valutare la ritualità della proposta è tenuto ad acquisire la relazione finale e il parere dell'esperto *"con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte"*.

La celerità del procedimento viene garantita:

1. dall'abolizione del diritto di voto da parte dei creditori, che potranno dunque far valere il loro eventuale dissenso soltanto in sede di opposizione al decreto di omologa. A (parziale) tutela dei creditori, l'art. 18, quinto comma del DL 118/2021 prevede (quanto meno) che il Tribunale, prima di procedere alla omologazione della proposta, debba verificare che la stessa *"non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore"*;
2. dall'abolizione della percentuale minima di pagamento del 20% dei crediti chirografari, che viene di fatto sostituita dalla previsione di cui all'art. 18, quinto comma secondo cui la proposta deve comunque assicurare *"un'utilità a ciascun creditore"*;
3. dall'assenza della figura del Commissario Giudiziale. E' infatti prevista la nomina di un ausiliario nominato dal Tribunale, il quale - ai sensi dell'art. 18, quarto comma – è chiamato a redigere un parere che sarà poi trasmesso dal debitore ai creditori sociali, unitamente alla proposta concordataria ed al parere reso dall'esperto. In merito al contenuto del parere dell'ausiliario, pare condivisibile la tesi già sostenuta da autorevoli osservatori, secondo cui, dati i tempi ristretti della procedura, tale parere non potrà verosimilmente contenere una completa ricostruzione del patrimonio del debitore né indagare compiutamente sulle cause e circostanze del dissesto, dovendo invece focalizzarsi – se non esclusivamente, quanto meno prevalentemente – sulla fattibilità del piano liquidatorio, sulla convenienza

APPROFONDIMENTO NORMATIVO | N. 3/2021

per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria e sul rispetto delle cause di prelazione, che rappresentano i "presupposti" che il Tribunale sarà chiamato a verificare in sede di omologazione del piano di liquidazione (art. 18, quinto comma). Rimane, ad ogni modo, in capo all'ausiliario il potere di richiedere la revoca della procedura ex art. 173 L.F.;

4. dalla sostituzione delle procedure di vendita competitiva (art. 163 *bis* L.F.) con la disciplina di cui all'art. 19 del DL 118/2021, a norma del quale, qualora il piano preveda la cessione dell'azienda, di un ramo d'azienda ovvero di specifici beni ad un soggetto già individuato, il liquidatore giudiziale – se la cessione è prevista successivamente all'omologa – ovvero l'ausiliario previa autorizzazione del Tribunale – se antecedente – danno esecuzione all'offerta, una volta verificata "l'assenza di soluzioni migliori sul mercato". Non è ancora chiaro in cosa dovrà sostanziarsi la verifica "sul mercato" menzionata dalla norma ma, considerato il tenore della disposizione – che mira evidentemente ad "accelerare" le procedure di liquidazione – deve ritenersi che, verosimilmente, la verifica verrà eseguita mediante un procedimento più "snello" rispetto a quello previsto dall'art. 163 *bis* L.F.

3.2 Le misure premiali

L'art. 14 del D.L. n. 118/2021 è invece dedicato alle misure di natura fiscale, c.d. "premiali" che vengono concesse all'imprenditore che ha deciso di avvalersi della composizione negoziata della crisi d'impresa.

In particolare la norma prevede la concessione dei seguenti "incentivi"

- a) l'applicazione degli interessi sui debiti tributari pari alla misura legale (comma 1);
- b) l'applicazione delle sanzioni tributarie alla misura minima (comma 2);
- c) la riduzione alla metà delle sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza (comma 3).

Come visto in precedenza, il DL 118/2021 prevede diverse soluzioni alla crisi d'impresa e, a seconda del percorso individuato dall'imprenditore, la norma accorda le varie misure premiali.

In particolare, nell'eventualità in cui l'imprenditore decida, alternativamente, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2 del DL 118/2021:

- di concludere un contratto con uno o più creditori;
- di stipulare una convenzione di moratoria (strumento atto a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti);
- di concludere un accordo tra imprenditore e creditori sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto;
- di richiedere l'omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

APPROFONDIMENTO NORMATIVO | N. 3/2021

A far data dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle composizioni negoziate come sopra individuate, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale. Da segnalare che la misura degli interessi legali nel 2021, fissati dall'apposito decreto ministeriale, previsto dall'art. 1284 c.c., sono pari allo 0,01 mentre gli interessi fiscali sono intorno al 3,5-4%. Dunque, sino all'accettazione dell'incarico si applicano gli interessi nella misura prevista dalla normativa fiscale vigente.

Per quanto riguarda invece gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza, e oggetto della composizione negoziata, gli stessi sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall'articolo 11, commi 2 e 3 e dunque si applica nel caso di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 11, comma 2) e alle altre procedure previste dall'art. 11, comma 3 (piano attestato di risanamento, domanda di concordato semplificato, procedure disciplinate dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. n. 279/1999 o dal D.L. n. 347/2003).

Per quanto attiene le sanzioni tributarie in scadenza dopo il deposito dell'istanza, l'art. 14, comma 2, prevede che le stesse sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza per chiedere la nomina dell'esperto (art. 2, comma 1, D.L. n. 118/2021). Nel caso di specie la norma si applica a tutti gli istituti previsti per la soluzione negoziata della crisi. Mentre, per le sanzioni tributarie sorte prima del deposito dell'istanza, il comma 3 prevede che le stesse sono ridotte "della metà nelle ipotesi previste dall'articolo 11, commi 2 e 3" ossia solo in caso di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 11, comma 2) o nel caso in cui l'imprenditore opti per la presentazione di un piano attestato di risanamento, domanda di concordato semplificato, procedure disciplinate dalla legge fallimentare (art. 11, comma 2). La sorte delle sanzioni è disciplinata in modo analogo a quanto visto per gli interessi maturati prima del deposito dell'istanza.

All'imprenditore viene inoltre concessa dal comma 4, la possibilità di richiedere un piano di rateazione fino a un massimo di 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta e imposta sul valore aggiunto non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. È possibile richiedere una rateazione in caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto con uno o più creditori (art. 11, comma 1, lettera a, D.L. n. 118/2021) e dell'accordo tra imprenditore e creditori (art. 11, comma 1, lettera c). La rateazione viene concessa dall'Agenzia delle Entrate a seguito di apposita istanza sottoscritta anche dall'esperto. L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di successivo deposito di ricorso di concordato preventivo (art. 161 l.f.) o in caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.

Tali procedure non prevedono in alcun modo una transazione fiscale e contributiva. La gran parte delle imprese presenta, nella maggior parte dei casi, un indebitamento importante nei confronti delle agenzie fiscali e contributive. Le misure premiali, in alcuni casi già previste dalla normativa fiscale vigente, come nelle ipotesi

APPROFONDIMENTO NORMATIVO | N. 3/2021

di richiesta di rateazioni fino a 72 rate, potrebbero non rappresentare esattamente un incentivo per le imprese, ove non è prevista alcuna possibilità di stipulare accordi con gli enti pubblici e rendendo ancora preferibile la via del concordato in continuità o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, entrambi con la possibilità di avvalersi di quanto previsto dall'art. 182-ter L.F., senza necessariamente richiedere la nomina dell'esperto che, nel caso di specie, potrebbe solo rappresentare un aggravio di costi per l'impresa già provata dallo stato di crisi in cui versa.

Irrilevanza delle sopravvenienze attive e deducibilità delle perdite su crediti

L'art. 14, comma 5, D.L. n. 118/2021 prevede che dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto o dell'accordo di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e c) o degli accordi di ristrutturazione (art. 11, comma 2), trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 88 e dall'art. 101 del TUIR.

L'art. 88, comma 4-ter TUIR, in materia di sopravvenienze attive, prevede che: *"non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, o di procedure estere a queste equivalenti, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico. Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4-bis. In particolare, in caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ovvero di un piano attestato pubblicato nel registro delle imprese, o di procedure estere a queste equivalenti, "la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'art. 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento", gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui all'art. 96 del TUIR nonché la deduzione relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE) disciplinata dall'art. 1, D.L. n. 201/2011".*

L'art. 101, comma 5, TUIR prevede che: *"le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono*

APPROFONDIMENTO NORMATIVO | N. 3/2021

deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”.

3.3 La disciplina prevista per le imprese “sotto soglia”

L'art. 17 del DL 118/2021 introduce, anche per le imprese non soggette a fallimento, una composizione negoziata della crisi. Le imprese “sotto soglia”, a norma dell'art. 17, settimo comma del DL 118/2021, possono presentare, al pari di tutte le altre imprese, l'istanza di nomina dell'esperto (art. 17, comma 1) che potrà essere depositata, oltre che presso la camera di commercio, anche presso il competente OCC.

Si riduce, rispetto alla procedura dedicata alle imprese soggette a fallimento, il set documentale da presentare unitamente alla richiesta di nomina dell'esperto.

In particolare l'imprenditore è tenuto al deposito della seguente documentazione:

- i) una dichiarazione relativa alla pendenza in capo all'imprenditore di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza;
- ii) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1, del CCII;
- iii) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;
- iv) il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1, del CCII, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva;
- v) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.

APPROFONDIMENTO NORMATIVO | N. 3/2021

È previsto, inoltre, per l'imprenditore "sotto soglia", un intervento più incisivo da parte dell'esperto, il quale infatti - a norma dell'art.17, terzo comma del DL 118/2021 - è chiamato ad assistere il debitore nella predisposizione della relazione aggiornata sulla situazione economica e patrimoniale dell'impresa e nella redazione dell'elenco dei creditori, acquisendo: "*i bilanci dell'ultimo triennio, se disponibili, le dichiarazioni fiscali e la documentazione contabile ritenuta necessaria*".

Quanto agli esiti della procedura, l'articolo 17, quarto comma prevede che, qualora venga individuata una soluzione idonea al superamento della crisi le parti possano alternativamente:

- a) concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi idoneo ad assicurare la continuità aziendale oppure con il contenuto dell'articolo 182 *octies* L.F. ("convenzione di moratoria");
- b) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, idoneo a produrre gli effetti di cui all'art. 67, terzo comma lett. d) L.F., senza necessità di attestazione;
- c) proporre l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 7 della Legge 3/2012;
- d) chiedere la liquidazione dei beni ai sensi dell'art.14-ter della Legge 3/2012;
- e) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del DL 118/2021.

Inoltre, il sesto comma dell'art. 17 del DL 118/2021 prevede che, in caso di esito negativo delle trattative, l'esperto possa essere chiamato a svolgere, su richiesta dell'imprenditore, il ruolo di gestore della crisi ai sensi della Legge 3/2012.

Viene dunque fornito all'imprenditore "sotto soglia" un più ampio "ventaglio" di soluzioni al proprio stato di crisi, posto che, come visto, è stata estesa a tale tipologia di imprenditore la possibilità di accedere a strumenti allo stesso in precedenza preclusi, quali: a) la predisposizione di un piano che produce gli effetti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) L.F., peraltro senza necessità di attestazione; b) la sottoscrizione di un contratto con i propri creditori privo di effetti nei confronti dei terzi, idoneo ad assicurare la continuità aziendale oppure con il contenuto di cui all'articolo 182 *octies* L.F. ("convenzione di moratoria"); c) l'accesso al nuovo istituto del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Il DL 118/2021 ha sicuramente il pregio di consentire, anche alle imprese sotto soglia e soggette alle sole procedure da sovraindebitamento, di beneficiare delle misure protettive in tempi rapidi. Infatti, prima di tale previsione, in ipotesi di accordo con i creditori, il c.d. "*automatic stay*" opera unicamente dalla data di emissione del decreto ex art. 10 L. 3/2012. Con la procedura di composizione della crisi, nell'eventualità in cui l'imprenditore dovesse correre ai ripari, per mantenere indenne il proprio patrimonio dalle aggressioni dei singoli creditori, potrà rivolgersi al tribunale per ottenere un provvedimento per tutelare il patrimonio, a beneficio dell'intero ceto creditorio. La richiesta di misure protettive può essere presentata contestualmente

APPROFONDIMENTO NORMATIVO | N. 3/2021

all'istanza di nomina dell'esperto o in un momento successivo. Il sacrificio che viene richiesto all'imprenditore per la concessione di tali misure è la rinuncia alla riservatezza che in alcuni momenti è di fondamentale importanza per la prosecuzione dell'attività d'impresa. Infatti l'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel Registro delle Imprese e, da tale data, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione (se non concordati con l'imprenditore) né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.

Lo Studio rimane a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti.

Villa Roveda Associati